

e

Italfondiaro s.p.a., in qualità di procuratore di Banca Intesa s.p.a., successore a titolo universale di Intesa ~~Gestione~~ ~~Gestione~~ ~~Crediti~~ s.p.a., nonché in qualità di procuratore di Castello Finance s.r.l., successore a titolo particolare di Intesa Gestione Crediti s.p.a., elettivamente domiciliata in Pisa Piazza San Paolo all'Orto n.22, presso e nello studio dell'Avv.Elena Jaccheri che – unitamente agli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Lecco e Luciana Cipolla del Foro di Lodi - la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto d'intervento depositato il 29.9.2006

- INTERVENUTO -

nella controversia civile in primo grado iscritta al n.2988/2002 R.G.C. e già promossa da Intesa Gestione Crediti s.p.a. (già IntesaBCI Gestione Crediti s.p.a.) nei confronti del Consorzio Agrario Provinciale s.c.a.r.l. di Pisa in Liquidazione Coatta Amministrativa, nonché in contraddittorio con la chiamata in causa FederConsozri – Federazione Italiana dei Consorzii Agrari in c.p. e l'intervenuto Italfondiaro s.p.a., nella qualità di procuratore della Banca Intesa s.p.a. e di Castello Finance s.r.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la ricorrente in riassunzione e l'intervenuta ex art.111 c.p.c. insistono nelle proprie conclusioni sull'eccezione di "...invalidità della costituzione in giudizio per carenza di procura ad litem.." con conseguenziale "...inesistenza ovvero nullità di tutta l'attività difensiva svolta nel presente giudizio dalla difesa del Consorzio Agrario di Pisa s.c.a.r.l...";

che detta eccezione non appare destituita di fondamento in quanto dal verbale d'udienza 18.11.2002 emerge testualmente che il Giudice designato

all'istruttoria ha dato atto esclusivamente dell'intervenuto deposito del fascicolo contenente la copia notificata del ricorso, e non anche della circostanza in calce a quest'ultimo atto fosse stata apposta la procura alle liti (come invece figurerebbe nella fotocopia successivamente depositata all'udienza 15.2.2007 - cfr. anche deduzioni ai verbali d'udienza 15/3 e 14/6/07 dai quali si desume come, secondo il ricorrente e l'intervenuto, il Consorzio non avrebbe potuto intendersi esonerato dal fornire prova che la procura esistesse "...all'epoca della costituzione ...");

che in concreto, stante la sostanziale contestazione ex art.2712 c.c. della piena conformità della fotocopia esibita per il procedimento di ricostruzione all'atto come depositato all'udienza 18.11.2002, permane l'incertezza (anche in difetto d'una specifica istruttoria e/o di reiterazione di istanza in tal senso da parte del Consorzio prima che la causa passasse in decisione) che la procura fosse stata già apposta sulla copia del ricorso notificato non più rinvenuto;

che quindi, dovendosi legittimamente dubitare d'una valida costituzione del Consorzio resistente ed anche d'una ipotetica e comunque insussistente ratifica della stessa, debesi constatare come a questo punto la riassunzione debba ritenersi invalida, risultando il relativo ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato l'1.2.2005 - ai sensi dell'art.125 u.c. disp. att. c.p.c. e dell'art.170 c.p.c. - esclusivamente al difensore e procuratore domiciliatario del Consorzio (la cui procura è stata messa in discussione proprio dal parte istante);

che inoltre - a rigore - stante la successiva costituzione in giudizio dell'Italfondario s.p.a. (con richiesta d'estromissione dell'Intesa Gestione Crediti s.p.a.), la notifica dell'atto riassuntivo avrebbe dovuto tempestivamente effettuarsi anche nei riguardi della contumace Federconsorzi,

non potendosi escludere un interesse di quest'ultima a contestarne la legittimazione ad intervenire ai sensi dell'art.111 c.p.c. (cfr. - per quanto di ragione - Cass. civ., Sez. II, 16/03/2004, n.5341);

che ad ogni buon conto nell'attuale assetto processuale, dovendosi considerare contumace anche il resistente Consorzio, appare opportuno rimettere le parti innanzi al Giudice istruttore per l'eventuale prosecuzione del giudizio, salva tempestiva eccezione ai sensi dell'art.307 u.c. del codice di rito;
per tali motivi

DISPONE

rimettersi la causa sul ruolo per l'udienza del 15.11.2007 ad ore 10,00 per comparizione innanzi al G.I. dr. Leonardo Magnesa e per i provvedimenti del caso.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa il giorno 27.../9/2007 su relazione del Giudice dr. Leonardo Magnesa.

Si comunichi.


Pisa, li 27. Settembre 2007

Il Presidente

(dr. Marco Dell'Omo)

Depositato in cancelleria
oggi 28 SET. 2007

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA



E copia conforme all'originale

Pisa li 1-10-07

IL CANCELLIERE CI
Cristina CANOVA